



CITTÀ DI SUSÀ

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 9 giugno 2005

Modificato ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 16 maggio 2007

Modificato ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21 febbraio 2014

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE	3
ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI	4
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER I DEHORS.....	6
ARTICOLO 6 - PROROGA DEHORS STAGIONALI	8
ARTICOLO 7 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI.....	8
ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ.....	8
ARTICOLO 9 - ORARIO	9
ARTICOLO 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS	9
ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI	10
ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA	10
ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE	10
ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	11
ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DEL CANONE	12
ARTICOLO 16 - DEROGHE	12
ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	13
 ALLEGATO TECNICO CON LE INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO DEI DEHORS	

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale e continuativo, da parte di attività di esercizio pubblico, attività ricettive e attività artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto, in conformità ai principi di valorizzazione delle attività commerciali e di promozione turistica della Città.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.

2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico al presente Regolamento, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

3. Per dehors continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico al presente Regolamento, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
- b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. È ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nelle misure minime

previste dalla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. È ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nelle misure minime previste dalla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. È comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, e deve essere accompagnata da una descrizione illustrativa dei materiali utilizzati, per i fini di cui al successivo comma 5.

4. E' inoltre consentito, alla scadenza di una concessione stagionale per dehors (durata 270 giorni massimi) richiedere una distinta concessione stagionale per non oltre 90 giorni, relativamente a quelle ubicazioni dove sia possibile, senza intralcio al pubblico transito, collocare un numero di soli tavolini, e relative sedute, superiore a due. In tali casi, l'occupazione viene autorizzata come previsto dal Regolamento di Polizia urbana e dal Regolamento COSAP, con assoggettamento al canone di occupazione temporanea per il relativo periodo.

5. Le occupazioni con soli tavolini di cui al comma 4 sono comunque soggette al rilascio del permesso di cui al presente regolamento, con il rispetto delle tipologie e caratteristiche riportate nell'allegato tecnico. Le occupazioni di cui al comma 3 (limitate ai 2 tavolini) pur non dovendo ottenere specifico permesso, dovranno essere effettuate con materiali conformi al presente regolamento e all'allegato tecnico; in caso contrario, previa diffida, ne sarà ordinata la rimozione e revocata l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 10 dagli accessi ad edifici di culto. Tali misure possono risultare inferiori solo previo consenso dell'Amministrazione comunale. Per installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, la commissione edilizia potrà richiedere parere vincolante alla Sovrintendenza, o imporre particolari vincoli. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere

inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Comando di Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.

4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2, salvo le eccezioni previste dall'art. 20 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/92 e nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 e non rientri nei casi descritti dal citato art. 20 comma 3 NCdS, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.

6. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi, adiacenti o prospicienti entro il limite complessivo del 100% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.

7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; nei portici la profondità massima consentita è pari a due terzi della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per difetto; negli spazi pedonalizzati la profondità massima consentita è pari a un terzo della profondità dell'area pedonale stessa, in questo caso deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.

8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici *salvo quanto indicato nell'allegato tecnico*; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di piazze, parchi e giardini il parere della Amministrazione comunale risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle dimensioni e modalità di collocazione del dehors nell'ottica di un'equa ripartizione delle superfici fra tutti i potenziali richiedenti.

9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda e dal richiedente.

10. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati per numero e caratteristiche di accessibilità.

11. La concessione per l'installazione di dehors potrà essere negata qualora ne sia previsto l'inserimento su uno stabile in condizioni di manutenzione non decorosa.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER I DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere il preventivo permesso di costruire.

2. Tale permesso è rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo. La domanda deve essere indirizzata all'Ufficio Tecnico.

4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a. Estratto di mappa catastale della zona interessata e planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione in duplice copia;

b. relazione tecnica;

c. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;

d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);

e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;

f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;

g. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;

k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;

m. versamenti COSAP e TARSU relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione). Nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione;

n. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente art. 12, comma 6.

5. Il progetto, per i soli dehors continuativi, è soggetto al parere della commissione edilizia. Il rilascio del permesso, per qualunque tipologia di dehors, può comunque venire subordinato, su richiesta del Funzionario competente, al parere favorevole espresso da:

- Comando di Polizia Municipale, per le questioni attinenti la viabilità e la sicurezza;*
- Amministrazione Comunale per le questioni di opportunità circa l'utilizzo dei suoli pubblici e nei casi in cui possano sorgere incertezze interpretative del presente regolamento in relazione alle caratteristiche tipologiche ammesse.*

6. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'autorizzazione.

7. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TARSU riferiti all'anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione) e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) comma 4. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.

8. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 14, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a

titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Susa rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 13.

9. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura e gli arredi siano visibili dallo spazio pubblico.

ARTICOLO 6 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo all'ufficio tecnico. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga, *fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4.*

ARTICOLO 7 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 5.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TARSU riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dell'articolo 5. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ARTICOLO 9 - ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico devono in ogni caso cessare alle ore 01.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 02.00 del giorno successivo.

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi di rimozione e ripristino saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato

anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 dell'articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e

dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro; inoltre saranno adottate le misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la segnalazione all'Ufficio Tecnico comunale, che in caso di inadempienza del trasgressore emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno

dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano reiteratamente ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 12;

b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;

d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;

e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati ai dehors al fine della corresponsione del canone.

3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento per il canone sulla occupazione del suolo pubblico.

4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.

ARTICOLO 16 - DEROGHE

1. È possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:

a. agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);

b. alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'ufficio preposto al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione oggi in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento del canone per l'occupazione di Suolo Pubblico, ed al Regolamento di Polizia Urbana.

3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono valide fino a scadenza in base alle norme previgenti, specie per quanto riguarda le caratteristiche estetiche; in tali casi trovano comunque immediata applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

4. Con decorrenza dalla entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento e all'allegato tecnico apportate con deliberazione in data 16 maggio 2007, gli eventuali permessi rilasciati sulla base delle disposizioni previgenti rimangono validi, per i successivi rinnovi, sino al quinto, a decorrere dal primo rilascio. Successivamente, al momento di ripresentare la domanda come previsto all'art. 7, comma 1, dovranno essere adeguati alle modifiche tecniche introdotte.